

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3314 del 26/06/2017
Oggetto	Concessione semplificata per il prelievo di acqua pubblica da falda di subalveo con autorizzazione alla perforazione_Cod. Sisteb BO16A0027_Rontini Oriana
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3412 del 26/06/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno ventisei GIUGNO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (*Testo unico delle opere idrauliche*);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (*Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (*Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015-2012*);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (*Riforma del sistema regionale e locale*), in particolare gli art. 152 (*Canoni per le utenze di acqua pubblica*) e 153 (*Spese di istruttoria*);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (*Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (*Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (*Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica*); 29 ottobre 2015 n. 1622 (*Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015*);
- deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (*Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, ex d.m. 31 luglio 2015, "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo*); 31 ottobre 2016, n. 1792 (*Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo*); 21 dicembre 2016. n. 2254 (*Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015*);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (*Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico*);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni*);

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*), che ha conferito le funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE - Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (*Approvazione Progetto Demanio idrico*);
- la determinazione dirigenziale 21 aprile 2017, n. 353 (*Avocazione ad interim in capo al Direttore tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Laboratorio Multiuso e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni*);

DATO ATTO che con domanda PG.2016 0285152 del 20 aprile 2016, Rontini Oriana, c.f. RNTRNO51A51B982L ha richiesto la concessione semplificata per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo da perforare nel Comune di Riolo Terme (RA) (cod. SisteB BO16A0027);

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda, da cui si evince che la derivazione presenta le seguenti caratteristiche:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo da perforare, avente una profondità di m. 30 dal piano di campagna;
- ubicazione del prelievo: Comune di Riolo Terme, località Colombarina, su terreno di proprietà della richiedente, censito al foglio n. 34, mappale n. 584; coordinate UTM-RER, x: 716546; y: 905713;
- portata massima di esercizio pari a 15 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 3.000 mc/annui;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- irrigazione da effettuarsi nei mesi ricompresi tra maggio e settembre;

DATO ATTO che:

- date le caratteristiche e l'uso sopra descritti, la derivazione è assoggettata al procedimento di concessione semplificata di cui all'art. 36, R.R. n. 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;
- il canone per l'anno 2017 è quantificato nella misura di euro 12,00;
- essendo l'importo dei canoni pari all'importo minimo iscrivibile a ruolo, gli stessi non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, per un importo totale pari ad euro 60,00;

PRESO ATTO del parere favore del Distretto idrografico del Fiume Po (PGDG 4633/2017 del 04/05/2017), secondo cui:

- la derivazione è assimilata ad un prelievo di acque superficiali, in quanto, vista la posizione del pozzo e la sua profondità, lo stesso capterà la falda di subalveo in diretta connessione con il Torrente Senio;
- il volume annuo di acqua complessivamente richiesto risulta congruente con le colture e la superficie dichiarata;
- la derivazione deve effettuarsi tra maggio e settembre, fatte salve diverse disposizioni stabilite dall’Autorità concedente durante tale periodo, in esecuzione del provvedimento riguardante la “*Regolamentazione dei prelievi dei corsi d’acqua superficiali*”, di cui alla det. 10939/2005;
- essendo la derivazione assimilabile a prelievo da acque superficiali, la stessa deve rispettare il DMV di riferimento medio previsto per il corpo idrico interessato, pari a 260 l/s per il periodo estivo (maggio - settembre), ai sensi della d.G.R. 2067/2015;
- si prescrive l’adozione di sistemi volti al risparmio idrico, quali vasche di accumulo, sistemi tecnologici di irrigazione, pratiche agricole, riutilizzo delle acque, reti drenanti, etc;
- si prescrive l’installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione del volume di acqua derivata, ai sensi dell’art. 95, d.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all’interno di un parco o di un’area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS disciplinate dalla d.G.R. 1191/2007;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- l’opera di presa non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici, ai sensi dell’art. 94, d.lgs. 152/2006;
- il fabbisogno idrico della richiedente è stato in passato soddisfatto mediante una concessione di derivazione rilasciata a Rontini Giancarlo (cod. Rappa 0700), per la quale lo stesso Rontini Giancarlo ha presentato dichiarazione di rinuncia in data 10/04/2017 (PGBO000.7799) in quanto da tempo non più utilizzabile;
- non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha versato, in data 18 aprile 2016, la somma pari a euro 98,00 per le spese relative all’espletamento dell’istruttoria procedimentale;
- ha versato, in data 19 giugno 2017 la somma pari a euro 60,00, relativa ai canoni dovuti per tutta la durata della concessione;

- ha versato, in data 1 giugno 2017, la somma pari a euro 250,00 a titolo di deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che la concessione possa essere rilasciata fino alla data del 31 dicembre 2021, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Rontini Oriana, c.f. RNTRNO51A51B982L, l'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo captante la falda di subalveo del Torrente Senio, avente profondità di m. 30, ubicato in Comune di Riolo Terme, su terreno di proprietà della richiedente censito al foglio n. 34, mappale n. 584;
2. di assentire contestualmente la concessione a derivare acqua pubblica da destinarsi ad uso irriguo, nei mesi ricompresi tra maggio e settembre, nel limite di portata massima pari a 15 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 3000 mc;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31 dicembre 2021**;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto;
5. di dare atto che:
 - in data 19 giugno 2017, è stata versata la somma pari a euro 60,00, relativa ai canoni dovuti per l'intera durata della concessione;
 - i canoni annuali successivi all'anno 2017 saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale;
 - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio del procedimento di riscossione coattiva;
6. di dare inoltre atto che:
 - l'importo versato quale deposito cauzionale è introitato sul capitolo delle Entrate del bilancio regionale n. 07060;
 - l'importo relativo ai canoni annuali è introitato sul capitolo delle Entrate del bilancio regionale n. 04315;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria, è introitato sul capitolo delle Entrate del bilancio regionale n. 04615;
7. di dare inoltre atto che:
 - per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;

- tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
- 8. che il concessionario provveda a trasmettere a questa Agenzia la “relazione integrativa di avvenuta perforazione”, entro 30 giorni dal termine dei lavori di perforazione, anche al fine di permettere eventuali modifiche della concessione che dovessero risultare necessarie;
- 9. di provvedere a notificare il presente provvedimento, in copia conforme all’originale, alla richiedente tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
- 10. di assegnare alla richiedente il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, per la sottoscrizione del disciplinare ed il successivo invio del provvedimento a questa Agenzia, tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
- 11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
- 12. che il presente provvedimento è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, risultando l’imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986;
- 13. di dare atto che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- 14. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, all’Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell’art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

Il Direttore Tecnico

Franco Alfonso Maria Zinoni

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione semplificata rilasciata a Rontini Oriana, c.f. RNTRNO51A51B982L, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico captante la falda di subalveo del Torrente Senio mediante opera fissa (domanda PG2016.0285152 del 20/04/2016–cod. Sisteb BO16A0027)

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente una profondità di m. 30,00 equipaggiato con pompa sommersa della potenza di kw 1,00.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Riolo Terme (RA), località Colombarina, su terreno di proprietà della società richiedente, censito al foglio n. 34, mappale n. 584; coordinate UTM-RER, x: 716546; y: 905713.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ, DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 15 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 3.000 mc.
2. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo.
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nei mesi ricompresi tra maggio e settembre, per circa un'ora al giorno.
4. Il prelievo avviene dalla falda di subalveo del corpo idrico cod. 062300000000 6 ER.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** - Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo per tutta la durata della concessione e ad inviare i risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE –Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici.
2. **Cartello identificativo** - Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente

al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.

3. **Subconcessione** - Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.

4. **Stato delle opere** - Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.

5. **Variazioni** - Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.

6. **Sospensioni/limitazioni del prelievo** - Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque superficiali. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.

L'Amministrazione concedente può sospendere o limitare il prelievo durante il periodo ricompreso tra maggio e settembre, in esecuzione del provvedimento riguardante la "*Regolamentazione dei prelievi dei corsi d'acqua superficiali*".

7. **Risparmio idrico**. Il concessionario è tenuto all'adozione di sistemi volti al risparmio idrico, quali vasche di accumulo, sistemi tecnologici di irrigazione, pratiche agricole, riutilizzo delle acque, reti drenanti.

8. **Deflusso minimo vitale**. Il concessionario è tenuto a garantire il DMV di riferimento medio previsto per il corpo idrico interessato, pari a 260 l/s per il periodo ricompreso tra maggio e settembre, essendo la derivazione assimilabile a prelievo da acque superficiali.

9. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

10. **Cessazione dell'utenza** - In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2021**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo 60 giorni prima della scadenza naturale del titolo. In caso di mancato rispetto del termine, la domanda di rinnovo è soggetta alla procedura ordinaria.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto ad aumento in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice Istat ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del concessionario, qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Il/la sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante di _____

C.F. _____, presa visione in data
__/__/____ del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione

IL concessionario

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.